

CLUB ALPINO ITALIANO

REGOLAMENTO PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E PER LA IMPUGNAZIONE DI ATTI E DI PROVVEDIMENTI

adottato dal Comitato centrale di indirizzo e di controllo in data 1° maggio 2016,
modificato in data 20 ottobre 2017 e in data 27 gennaio 2018

PREAMBOLO

Norme Statutarie

“Con l’adesione al Club alpino italiano il socio assume l’impegno di operare per il conseguimento delle finalità istituzionali; di ottemperare alle norme dello statuto, del regolamento generale, nonché dei regolamenti e delle disposizioni che, in conseguenza dei primi, gli organi del Club alpino italiano e delle strutture territoriali pertinenti sono legittimati ad adottare; di tenere comportamenti conformi ai principi informativi del Club alpino italiano e alle regole di una corretta ed educativa convivenza” (Statuto: art. 9, 2° comma)

“La giustizia interna al Club alpino italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale o interregionale, il secondo a livello centrale; il collegio regionale dei probiviri è l’organo giudicante di primo grado, il collegio nazionale dei probiviri è l’organo giudicante di secondo grado del Club alpino italiano” (Statuto: art. 22, 1° comma)

“Il collegio è composto da cinque componenti effettivi e due supplenti” (Statuto: art. 22, 2° comma)

“Il collegio elegge il presidente e il vicepresidente tra i propri componenti effettivi; il presidente convoca e presiede le sedute del collegio” (Statuto: art. 22, 3° comma)

“Il collegio giudica e decide sulle controversie di propria competenza – in conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti da specifico regolamento disciplinare; designa il collegio regionale dei probiviri competente a giudicare e decidere in primo grado sulle controversie tra soci e organi o strutture territoriali di diversi GR o tra struttura centrale e GR” (Statuto: art. 22, 4° comma)

“Le decisioni del collegio dei probiviri sono inappellabili e vincolanti” (Statuto: art. 22, 5° comma)

“Il regolamento disciplinare stabilisce le procedure alle quali si attengono gli organi del Club alpino italiano e delle strutture territoriali e più in generale ciascuno dei soggetti che contendono in giudizio; fissa i termini entro i quali si possono presentare gli esposti o i ricorsi e gli organi giudicanti devono concludere i procedimenti; stabilisce le sanzioni, proporzionate alla gravità delle inosservanze, irrogabili ai soci o agli organi del Club alpino italiano e delle strutture territoriali o alle stesse strutture territoriali” (Statuto: art. 36, 3° comma)

“Ogni controversia comunque connessa alle attività istituzionali che coinvolga soci, organi di strutture centrali e territoriali e le strutture stesse, a qualunque livello, è devoluta in via esclusiva agli organi di giudizio interni del Club Alpino Italiano. L’eventuale ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria non può intervenire se non dopo l’esaurimento delle procedure interne, nel corso delle quali le parti sono tenute all’obbligo di riservatezza” (Statuto: art. 36, 4° comma)

Norme regolamentari

“Se l’ordinamento della sezione prevede la costituzione di un proprio collegio di probiviri, quest’ultimo non è organo giudicante ma svolge funzioni di conciliazione all’interno della sezione, anche non obbligatoria; qualora investito di tale funzione, i termini procedurali previsti dal regolamento disciplinare rimangono sospesi fino a che il collegio stesso non abbia comunicato alle parti il fallimento del tentativo di conciliazione o fino a che siano decorsi giorni sessanta da quello in cui al collegio sia pervenuta la richiesta di intervento” (Regolamento Generale: art. 44, 1° comma)

“Nel caso di fallimento del tentativo di conciliazione, il collegio trasmette d’ufficio gli atti relativi al collegio regionale o interregionale dei probiviri, competente per territorio, per i provvedimenti conseguenti, quale organo giudicante di primo grado” (Regolamento Generale: art. 44, 2° comma)

“Le condizioni di eleggibilità e di incompatibilità alle cariche negli organi del Club alpino italiano – di cui all’art. 4, comma secondo, lettere da b) a f) dello Statuto – sono verificate dal CE di cui al Titolo III. Le condizioni di eleggibilità e di incompatibilità dei candidati alle cariche negli organi tecnici centrali operativi, nelle strutture operative e nelle strutture territoriali sono verificate dai soggetti individuati dagli ordinamenti relativi” (Regolamento Generale: art. 73)

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 — Ambito di applicazione

1. Le norme di cui al presente Regolamento trovano applicazione:

- a) nelle procedure per la composizione delle controversie insorte tra soci, tra soci e organi della propria sezione, tra soci e organi di sezioni diverse da quelle di appartenenza, tra soci e organi o strutture a livello sovra-sezionale, tra organi dello stesso GR, tra organi di diversi GR, tra organi di un GR e un organo tecnico centrale operativo o una struttura centrale operativa.
- b) nelle procedure per impugnazione di atti o provvedimenti non disciplinari adottati da sezioni, da organi dei GR, da organi tecnici centrali operativi e da strutture centrali operative;
- c) nei ricorsi in materia elettorale.

2. Non sono applicabili:

- a) alle Sezioni Nazionali;
- b) agli atti dell’Assemblea dei Delegati, del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo, del Comitato Direttivo Centrale e del Presidente Generale.

Art. 2 – Difesa tecnica

1. Le parti possono farsi assistere da un difensore professionale o da un socio.

2. La procura speciale al difensore deve avere forma scritta e deve essere depositata agli atti del procedimento.

Art. 3 – Atti dei procedimenti

1. Ogni attività dei Collegi dei Probiviri deve essere verbalizzata e conservata e fa prova dei suoi contenuti e della provenienza.
2. I provvedimenti ordinatori dei procedimenti prendono la denominazione di ordinanze.
3. Ogni altro provvedimento privo di contenuto decisorio prende la denominazione di decreto.
4. Ordinanze e decreti sono revocabili fino a che non abbiano avuto esecuzione e possono essere modificati dal collegio a richiesta di parte da presentarsi entro dieci giorni dalla loro conoscenza.
5. Gli accordi che vengono raggiunti a seguito del tentativo di conciliazione prendono la denominazione di “verbale di conciliazione” e vengono sottoscritti dalle parti, dagli eventuali difensori e dai componenti dei Collegi.
6. Le deliberazioni emesse a seguito di discussione prendono la denominazione di “decisioni”.

Art. 4 – Modalità delle comunicazioni

1. Le comunicazioni devono avvenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Il rifiuto di ricevere il plico equivale ad avvenuta ricezione.
3. Nel caso di mancato recapito del plico, la comunicazione si ha per avvenuta il decimo giorno successivo al deposito del plico presso l'ufficio postale.
4. Nel primo atto l'interessato può indicare l'indirizzo di posta elettronica, anche certificata (PEC), o il numero di fax ove vuol ricevere gli eventuali successivi atti del procedimento, ovvero indicare il domicilio, con relativa mail o fax, presso cui intende ricevere tali atti.
5. Le successive comunicazioni avverranno nella forma richiesta dall'interessato.

Art. 5 – Sedute e Udienze

1. Le sedute e le udienze dei Collegi dei Probiviri non sono pubbliche.

Art. 6 – Segretezza

1. Durante l'iter del procedimento è fatto divieto di rendere lo stesso di pubblica ragione.

Art. 7 – Massimario

1. Il Collegio Nazionale, in collaborazione con i Collegi Regionali, cura la redazione di un massimario delle decisioni che è di pubblica ragione in ambito CAI, omissa l'indicazione delle parti interessate e di ogni altro dato che possa renderle riconoscibili.

Art. 8 – Computo dei termini

1. Nel computo dei termini a giorni si esclude il giorno iniziale.
2. Per il computo dei termini a mesi o ad anni si osserva il calendario comune.
3. I giorni festivi si computano nei termini, ma i termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati di diritto al primo giorno successivo non festivo.
4. Ai fini del rispetto dei termini procedurali, nelle comunicazioni a mezzo posta vale per il mittente la data del timbro postale di partenza e per il destinatario la data di ricezione.

Art. 9 – Sospensione dei termini

1. Tutti i termini sono sospesi per l'intero mese di agosto di ogni anno.
2. Tale sospensione non si applica nelle impugnazioni avverso provvedimenti cautelari, nei procedimenti in materia elettorale e in tutti i casi in cui vi è pericolo concreto che nel frattempo possano derivare pregiudizi di rilevante entità, sulla cui sussistenza decide insindacabilmente il presidente del Collegio competente a decidere nel merito.

Art. 10 – Astensione e ricusazione

1. Il componente del Collegio dei Probiviri ha l'obbligo di astenersi nei seguenti casi:

- a) se è legato da interessi concreti ed attuali, da vincoli di parentela o affinità con una delle parti o con uno dei componenti un organo collegiale che sia parte in causa;
 - b) se ha dato consigli o pareri, anche informali, a una delle parti sulle questioni oggetto di valutazione;
 - c) se appartiene alla stessa Sezione di una delle parti interessate al procedimento.
 - d) in ogni altro caso in cui sussistono gravi ragioni di convenienza o di opportunità.
2. Per il Collegio Nazionale dei Probiviri vi è obbligo di astensione anche per il componente che appartiene al raggruppamento regionale o interregionale i cui organi siano parte nel procedimento devoluto al suo esame.
3. Nei casi di astensione obbligatoria, ove il componente non dichiara di astenersi, l'interessato può formularne dichiarazione di riconsuazione.
4. Sulle dichiarazioni di astensione e di riconsuazione decide il Collegio Nazionale dei Probiviri entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione; se astensione e riconsuazione riguardano un componente del Collegio Nazionale dei Probiviri, competente a decidere resta lo stesso Collegio, in assenza del componente interessato.
5. Se a seguito della astensione o della riconsuazione l'organo cui appartiene non è più in grado di riunirsi utilmente per difetto del numero dei componenti, chi accoglie la richiesta designa il diverso organo competente, al quale trasmette l'intero fascicolo, dandone immediata comunicazione alle parti.
6. I termini procedurali restano sospesi dalla presentazione della dichiarazione di astensione o di riconsuazione fino alla comunicazione della decisione del Collegio Nazionale dei Probiviri.

TITOLO II

NORME PROCEDURALI

Capo I – Competenza

Art. 11 — Organi competenti

1. Competenti a trattare le procedure per la risoluzione delle controversie e a decidere sull'impugnazione degli atti e dei provvedimenti sono i Collegi Regionali o Interregionali dei Probiviri in primo grado ed il Collegio Nazionale dei Probiviri in secondo grado.
2. Qualora il Collegio Regionale o Interregionale non sia stato costituito o non sia operativo, il Presidente del Collegio Nazionale, a richiesta di una delle parti o d'ufficio, designa il diverso organo competente, al quale trasmette l'intero fascicolo, dandone immediata comunicazione alle parti.
3. I termini procedurali restano sospesi dalla presentazione della richiesta fino alla comunicazione della decisione del Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri.

Art. 12 — Competenza territoriale

1. Il *Collegio Regionale dei Probiviri* è competente a conoscere:
 - a) dei conflitti tra soci della stessa sezione o di sezioni dello stesso GR;
 - b) dei conflitti tra soci e organi della sezione o di altra sezione dello stesso GR;
 - c) delle impugnazioni di atti o provvedimenti emessi da organi di sezioni appartenenti al GR o da organi del GR;
 - d) dei ricorsi in materia elettorale sezionale e regionale;
 - e) di ogni altro procedimento se a ciò designato dal Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri.
2. Il *Collegio Interregionale dei Probiviri* è competente a conoscere:

- a) delle procedure di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma, quando riguardano soci, atti o provvedimenti emessi da organi di sezioni o GR rientranti nell'insieme di GR che hanno espresso unitariamente il collegio interregionale;
 - b) dei ricorsi in materia elettorale riguardanti l'assemblea regionale dei delegati di un GR che ha espresso unitariamente il collegio interregionale;
 - c) di ogni altro procedimento se a ciò designato dal Presidente del Collegio Nazionale dei Proviviri.
3. Il *Collegio Regionale dei Proviviri della Regione Lombardia* è competente a conoscere dei ricorsi in materia elettorale riguardanti l'Assemblea dei Delegati.
4. Nel caso di impugnazioni riguardanti atti o provvedimenti degli organi tecnici centrali o delle strutture operative, la parte interessata deve, prima della scadenza del termine, richiedere al Presidente del Collegio Nazionale dei Proviviri la designazione del Collegio Regionale o Interregionale competente a giudicare e decidere in primo grado.
5. Il termine per promuovere la controversia o per impugnare l'atto inizierà a decorrere nuovamente dalla data di comunicazione del provvedimento del Presidente del Collegio Nazionale dei Proviviri.
6. Analogamente nell'ipotesi in cui la controversia riguardi soci, organi o strutture territoriali di diversi GR.

Art. 13 — Conflitto di competenza

1. In caso di conflitto di competenza tra più Collegi Regionali o Interregionali dei Proviviri, il Presidente del Collegio Nazionale dei Proviviri, su ricorso della parte più diligente o su segnalazione dei Collegi Regionali o Interregionali interessati, decide entro trenta giorni dalla ricezione del ricorso.
2. I Collegi Regionali o Interregionali dei Proviviri avanti ai quali venga sollevato conflitto di competenza devono sospendere i procedimenti in attesa della pronuncia da parte del Presidente del Collegio Nazionale dei Proviviri al quale devono comunicare immediatamente l'eccezione di conflitto.

Art. 14 – Atti e provvedimenti impugnabili

1. Possono essere impugnati da chi vi abbia un concreto interesse atti e provvedimenti emessi, in violazione delle norme stabilite dall'ordinamento del Club Alpino Italiano o delle sue strutture territoriali, dagli organi del Club Alpino Italiano, fatta eccezione per quelli di cui all'art. 1, comma 2, del presente regolamento.

Art. 15 – Impugnazioni in materia elettorale

1. I risultati delle elezioni possono essere impugnati da chiunque vi abbia interesse, per violazione di norme specifiche, per palese alterazione dei dati, per errori materiali, per carenza dei requisiti di eleggibilità e per motivi di incompatibilità:
- a) avanti al Collegio Regionale o Interregionale dei Proviviri quando si tratta di elezioni a livello sezionale o di raggruppamenti regionali o interregionali;
 - b) avanti al Collegio Regionale o Interregionale dei Proviviri nel cui territorio si è tenuta l'assemblea regionale dei delegati;
 - c) avanti al Collegio Regionale dei Proviviri della Regione Lombardia quando si tratta dei risultati delle elezioni avvenute nell'assemblea nazionale dei delegati.
2. Qualora la carenza dei requisiti di eleggibilità o i motivi di incompatibilità sia derivata da attestazioni infedeli dell'interessato, il Collegio adito ne riferisce al CDC che individuerà il titolare del potere disciplinare per le conseguenti iniziative di competenza.

Art. 16 – Obbligatorietà della procedura interna

1. Ogni controversia comunque connessa alle attività istituzionali che insorga tra soci, organi di strutture centrali e periferiche e le strutture stesse non potrà essere sottoposta all'autorità giudiziaria né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio se prima non sarà stato adito l'organo competente secondo il presente regolamento e non sarà esaurito l'iter della controversia.

2. L'inosservanza di tali prescrizioni costituisce comportamento contrario ai principi ispiratori dell'associazione, oltre che violazione di specifica norma statutaria, ed è sanzionabile in via disciplinare.

3. Le prescrizioni del 1° comma non si applicano quando il previo ricorso alla giustizia interna possa pregiudicare o precludere una adeguata tutela giudiziaria secondo l'ordinamento statale.

4. Nel caso di controversia all'interno di una sezione dotata di un proprio Collegio dei Probiviri, si applicano le previsioni dell'art. 44 del Regolamento Generale, ma se il Collegio Sezionale viene adito in via preventiva, in caso di fallimento del tentativo di conciliazione, trasmette d'ufficio gli atti al Collegio regionale o interregionale dei probiviri competente per territorio.

Art. 17 – Richiesta di conciliazione

1. Nelle procedure per la composizione delle controversie, la richiesta di conciliazione avviene mediante ricorso al Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri da parte di chiunque vi abbia interesse.

2. Se la controversia riguarda soci e/o strutture appartenenti a GR diversi, la richiesta di conciliazione deve essere preceduta dall'istanza rivolta al Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri che, entro trenta giorni, provvede a designare il Collegio Regionale o Interregionale competente; i termini restano sospesi dall'invio dell'istanza fino a che non perviene la risposta del presidente del Collegio Nazionale;

3. Se la controversia riguarda OTCO e Strutture operative, la richiesta di conciliazione avviene mediante ricorso al Collegio Regionale dei Probiviri della Lombardia.

4. Il Collegio esperisce il tentativo di conciliazione e, se riesce, fa sottoscrivere alle parti un verbale di conciliazione che ne sancisce i termini e i contenuti. Tale verbale viene sottoscritto dalle parti, dagli eventuali difensori e dai componenti del collegio.

5. L'inosservanza agli obblighi assunti in sede di conciliazione costituisce comportamento contrario ai principi del sodalizio ed è sanzionabile in via disciplinare.

6. Se il tentativo di conciliazione non riesce, il Collegio verbalizza sinteticamente gli estremi della controversia, dà atto del mancato buon esito ed archivia il procedimento.

Capo II – Del giudizio di primo grado

Art. 18 – Termini

1. Nell'impugnazione degli atti e provvedimenti non disciplinari, il termine per ricorrere al Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri è di trenta giorni e decorre:

- a) dalla data dell'atto o provvedimento non disciplinare adottato alla presenza del ricorrente;
- b) dalla data di effettiva conoscibilità da parte del ricorrente dell'atto o provvedimento impugnato;
- c) dalla data della proclamazione ufficiale dei risultati della votazione in materia elettorale.

2. Incombe al ricorrente l'onere di provare la tempestività del ricorso.

3. Sull'eventuale domanda di remissione in termini provvede il Collegio competente a conoscere dell'impugnazione.

4. Il procedimento avanti ai Collegi Regionali e Interregionali dei Probiviri deve concludersi entro il termine di sei mesi dalla ricezione del ricorso.

5. Tutti i termini previsti dal presente articolo sono ridotti alla metà in materia elettorale.

Art. 19 – Ricorso

1. Il procedimento di impugnazione si apre con ricorso di chi vi abbia interesse.

2. Con uno stesso ricorso possono essere impugnati più atti connessi.

3. E' ammesso ricorso di più parti contro medesimi atti o provvedimenti.

4. Il ricorso, indirizzato al competente Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri, deve essere depositato presso la sede del collegio stesso o inviato con raccomandata con ricevuta di ritorno e deve contenere a pena di inammissibilità:

- a) l'indicazione di chi ricorre e della sua posizione associativa;
- b) l'indicazione dell'atto o provvedimento impugnato e dell'organo che lo ha emesso;
- c) una sufficiente esposizione dei fatti e dei motivi del ricorso;
- d) la richiesta di annullamento o di modifica del provvedimento impugnato;
- e) l'indicazione delle prove che vengono offerte e l'allegazione dei documenti utili alla decisione;
- f) la sottoscrizione dei ricorrenti o del difensore munito di apposita procura scritta.

5. Il ricorso e gli eventuali allegati, esclusa la copia dell'atto o del provvedimento impugnato, entro quindici giorni dalla proposizione del ricorso di cui al comma 4, devono essere comunicati in copia dai ricorrenti all'organo che ha emesso il provvedimento impugnato o contro il quale il ricorso è rivolto, nonché a chi si trovi nelle condizioni di poter ricoprire il ruolo di parte nel procedimento (controinteressato).

6. La mancata comunicazione all'organo che ha emesso l'atto o provvedimento impugnato rende improcedibile il ricorso.

7. Con il ricorso può essere richiesta la sospensione dell'efficacia immediatamente esecutiva dell'atto o del provvedimento impugnato.

Art. 20 — Declaratoria delle cause di inammissibilità o di improcedibilità

1. Ove siano ravvisabili cause di inammissibilità o di improcedibilità del ricorso, il Presidente del collegio le dichiara, ne dispone l'archiviazione e ne dà comunicazione alle parti, che possono riproporlo, se nei termini, ovvero proporre impugnazione avanti al Collegio Nazionale dei Probiviri.

Art. 21 — Atti preliminari all'udienza di discussione

1. Il Presidente del Collegio entro trenta giorni dalla ricezione del ricorso, previa riunione dei ricorsi avverso lo stesso atto o provvedimento, nomina con decreto il relatore e convoca le parti per un'udienza da tenersi entro novanta giorni dalla ricezione del ricorso.

2. Con lo stesso decreto il Presidente decide in via provvisoria sull'eventuale istanza di sospensione dell'esecutorietà dell'atto o provvedimento impugnato; l'eventuale diniego non pregiudica la possibilità che la sospensione venga disposta dal Collegio all'udienza.

3. Il decreto che dispone sulla sospensione non è impugnabile.

4. Tra la comunicazione della convocazione e l'udienza deve intercorrere un termine libero non inferiore a sessanta giorni.

Art. 22 — Controricorso

1. Entro trenta giorni dalla comunicazione del ricorso l'organo che ha emesso l'atto o provvedimento impugnato e le eventuali parti controinteressate possono depositare controricorso, con le modalità previste per il ricorso, comunicandolo entro i successivi quindici giorni al ricorrente a pena di inammissibilità.

2. In ogni caso l'organo convenuto, ancorchè non controricorrente, deve trasmettere al Collegio, entro trenta giorni, copia dei documenti che siano stati utilizzati per la formazione dell'atto o provvedimento impugnato.

3. Qualora il ricorso venga dichiarato inammissibile o improcedibile, il controricorso si ha per non proposto.

Art. 23 — Udienza di discussione – Tentativo di conciliazione

1. Il Collegio giudicante è costituito da almeno tre componenti.

2. Le funzioni di segretario dell'udienza vengono svolte da persona a ciò designata dal Presidente del Collegio, che provvede alla redazione del verbale, curandone la conservazione in apposito archivio, con tutti gli atti del procedimento.

3. All'udienza le parti sono tenute a comparire personalmente e la mancata comparizione del ricorrente, non giustificata da gravi motivi, rende improcedibile il ricorso.

4. Per gli organi collegiali è sufficiente la presenza del legale rappresentante o del suo presidente, ovvero di persona a ciò delegata per atto scritto.
5. L'udienza di discussione può essere rinviata solo su accordo di tutte le parti o per legittimo e documentato impedimento di una delle parti o del suo difensore.
6. L'udienza inizia con l'esposizione dei fatti e delle questioni di diritto da parte del relatore, dopo di che il Presidente esperisce obbligatoriamente il tentativo di conciliazione.
7. Ove la conciliazione non riesca, il Presidente dichiara aperta la discussione e concede la parola al ricorrente e al suo difensore e quindi agli eventuali controinteressati e ai loro difensori.
8. Le parti possono chiedere di partecipare all'udienza in videoconferenza; tale richiesta, da presentarsi almeno cinque giorni prima dell'udienza fissata, deve essere accolta, salvo che il Collegio non disponga del corrispondente supporto tecnologico.

Art. 24 — Chiusura della discussione – Eventuali integrazioni istruttorie

1. Prima della chiusura della discussione le parti presenti hanno diritto di far verbalizzare brevi dichiarazioni.
2. Dichiarata chiusa la discussione, il Collegio decide in camera di consiglio.
3. Ove ritenuto indispensabile, il Collegio può ordinare l'assunzione di sommarie informazioni, anche testimoniali, la produzione, l'esibizione e l'acquisizione di documenti, prorogando al massimo di sessanta giorni il termine per la decisione del ricorso.
4. In via eccezionale, ove lo ritenga indispensabile, il Collegio può disporre una consulenza da espletarsi tramite gli organi tecnici del sodalizio, stabilendo quale delle parti debba anticipare in via provvisoria le eventuali spese.
5. In tutti i casi in cui si rendano necessarie integrazioni istruttorie, il Collegio né da immediata comunicazione alle parti e fissa la nuova udienza, prorogando al massimo di sessanta giorni il termine di cui al 4° comma dell'art. 18.
6. I testimoni sono previamente invitati ad impegnarsi di riferire il vero e a non nascondere nulla di quanto è a loro conoscenza.

Art. 25 — Decisione

1. Il Collegio adotta la sua decisione pronunciandosi anche sull'addebito definitivo delle spese eventualmente occorse.
2. Ove non ci sia unanimità tra i componenti del Collegio, si procederà per votazioni palesi, votando per primo il componente con minore anzianità di iscrizione al Club Alpino Italiano e per ultimo il Presidente.
3. L'estensore, che non può essere il componente che abbia espresso voto contrario, redige il dispositivo e lo sottoscrive unitamente al Presidente, che ne dà immediata lettura alle parti.
4. Entro i sessanta giorni successivi l'estensore provvede a redigere la motivazione e a depositare la decisione.
5. La decisione deve contenere:
 - a) L'indicazione delle parti;
 - b) La data in cui è stata adottata;
 - c) L'esposizione dei fatti;
 - d) Le prove assunte;
 - e) L'esposizione dei motivi da cui risulti l'iter logico che ha condotto alla formazione della decisione e la correlazione tra motivazione e decisione;
 - f) La sottoscrizione del Presidente e dell'estensore.
6. Il testo integrale della decisione deve essere comunicato alle parti e loro difensori, qualora la motivazione non venga depositata nel termine di sessanta giorni.
7. La decisione è immediatamente esecutiva.

8. Qualora il Collegio non emetta la decisione entro il termine ordinario di sei mesi, il ricorso si ritiene respinto e dalla scadenza del termine per la decisione decorre per il ricorrente il termine per l'impugnazione avanti al Collegio Nazionale dei Probiviri.
9. Contemporaneamente il ricorrente deve comunicare al CDC l'inerzia del Collegio giudicante, che non potrà più emettere la sua decisione.

Capo III – Del giudizio di secondo grado

Art. 26 — Attivazione del procedimento di secondo grado

1. Le decisioni dei Collegi Regionali e Interrregionali dei Probiviri possono essere impugnate mediante ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri.
2. Legittimati a ricorrere sono le parti costituite nel giudizio di primo grado che ne siano rimaste, anche solo parzialmente, soccombenti.
3. Il ricorso si propone mediante deposito presso la sede del Collegio Nazionale dei Probiviri, o mediante invio allo stesso Collegio con raccomandata con ricevuta di ritorno.
4. Il ricorso e gli eventuali allegati, esclusa la copia della decisione impugnata, devono essere comunicati in copia dai ricorrenti alle altre parti del giudizio di primo grado entro quindici giorni dalla proposizione **di cui al comma precedente, a pena di improcedibilità.**

Art. 27 — Ricorso in secondo grado

1. Il ricorso in secondo grado deve contenere, a pena di inammissibilità:
 - a) Le generalità e la posizione associativa del ricorrente;
 - b) L'indicazione della decisione impugnata che deve essere allegata in copia;
 - c) L'esposizione delle ragioni a sostegno del ricorso;
 - d) La sottoscrizione del ricorrente o del suo difensore munito di procura scritta.
2. Al giudizio di secondo grado sono applicabili, in quanto compatibili, le norme e i termini procedurali relativi al giudizio di primo grado, ma non sono ammesse prove testimoniali o altre attività istruttorie, salvo che il Collegio le disponga d'ufficio.
3. Il ricorrente deve dare immediata comunicazione del ricorso alla segreteria del Collegio dei Probiviri che ha emesso la decisione impugnata al solo fine di evitare che venga dichiarata o ritenuta definitiva la decisione di primo grado.
4. Nel giudizio di secondo grado possono costituirsi e intervenire all'udienza solo le parti che erano costituite in primo grado e possono svolgere appello incidentale comunicandolo, a pena di inammissibilità, alle altre parti entro trenta giorni dalla comunicazione del ricorso.
5. Le parti non sono tenute a comparire personalmente.
6. Qualora il Collegio sia investito della decisione su nullità verificatesi nel giudizio di primo grado, se accerta l'esistenza di dette nullità e ritiene che le stesse abbiano inficiato la decisione di primo grado, dichiara la nullità della decisione stessa e giudica nel merito con i poteri del Collegio di primo grado, anche in deroga alle esclusioni di cui al 2° comma.

Art. 28 — Termini

1. Il termine per proporre impugnazione contro le decisioni dei Collegi Regionali e Interrregionali è di trenta giorni e decorre:
 - a) dalla scadenza del termine di sessanta giorni di deposito della decisione;
 - b) dalla comunicazione del testo integrale della decisione, in caso di superamento di tale termine.
2. Il termine è ridotto a quindici giorni in materia elettorale.
3. Sulla eventuale domanda di remissione in termini provvede il Collegio nazionale adito.

Art. 29 — Lite temeraria

1. Se risulta che una parte abbia adito il Collegio dei Probiviri o abbia resistito in giudizio con malafede o colpa grave, il Collegio giudicante ne dà atto nel dispositivo della decisione e ne riferisce al CDC, che individuerà il titolare del potere disciplinare per le conseguenti iniziative di competenza.

TITOLO III

ESECUZIONE – OTTEMPERANZA – NORME FINALI

Capo I – Dell’esecuzione e del procedimento di ottemperanza

Art. 30 — Esecuzione delle decisioni

1. Di ogni decisione il Collegio che l’ha pronunciata dà comunicazione all’organo che ha emesso il provvedimento impugnato affinché dia esecuzione alla decisione.

2. Di ogni decisione in materia elettorale il Collegio che l’ha pronunciata deve dare immediata comunicazione al Comitato Elettorale competente e all’organo alla cui composizione era finalizzata la votazione i cui risultati sono stati impugnati.

Art. 31 — Inosservanza delle decisioni definitive adottate dai Collegi dei Probiviri

1. Qualora gli organi che hanno emesso un provvedimento confermato o modificato dai Collegi dei Probiviri rifiutino o non provvedano a dare esecuzione entro trenta giorni alle decisioni divenute definitive, la parte che vi abbia interesse ne dà comunicazione al Presidente Generale, che attiva la procedura di ottemperanza, ordinando all’organo inadempiente di dare esecuzione alla decisione entro il termine di trenta giorni.

2. In caso di mancata ottemperanza nel termine di cui al comma precedente, il PG nomina un commissario ad acta perché provveda, in sostituzione dell’organo inadempiente, a dare esecuzione alla decisione.

3. La mancata ottemperanza costituisce comportamento contrario ai principi ispiratori dell’associazione e inosservanza a decisioni legittimamente emesse dagli organi istituzionali competenti ed è sanzionabile in via disciplinare.

Art. 32 — Norma di rinvio

1. Per tutto quanto qui non espressamente regolamentato, troveranno applicazione le norme del codice di procedura civile, in quanto applicabili.

Capo II – Norme finali

Art. 33 — Norme finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2017.

2. Durante il periodo di vacatio, al regolamento verrà data adeguata pubblicità, applicando per analogia il disposto dell’art. 81 del Regolamento Generale.

3. L’entrata in vigore del presente regolamento comporta la contestuale abrogazione delle disposizioni contenute nei Regolamenti delle Sezioni, anche Nazionali, degli OTCO, degli OTTO, delle Strutture Operative, dei GR in materia di impugnazione di atti e provvedimenti, che risultino non compatibili.

4. Le disposizioni del presente regolamento:

- a) non si applicano alle Sezioni Nazionali (CAAI, AGAI, CNSAS);
- b) non si applicano ai procedimenti radicati prima della sua entrata in vigore;
- c) si applicano invece a fatti precedenti, ove il ricorso venga proposto successivamente alla data di entrata in vigore e non vi sia stata impugnazione anteriore da parte di altro interessato.

DEFINIZIONI

Si riportano di seguito le definizioni più frequentemente usate nel presente regolamento, con il significato alle stesse attribuito:

Atto: documento che traduce in forma scritta una manifestazione di volontà avente rilevanza giuridica all'interno del sodalizio a qualsiasi livello;

Avocazione: potere riconosciuto ad un organo gerarchicamente superiore di sostituirsi ad un organo inferiore nella prosecuzione di un procedimento disciplinare;

Controricorso: atto con cui chi vi abbia interesse chiede al Collegio dei Probiviri il rigetto di un ricorso e ne indica le motivazioni;

Decisione: atto che conclude un procedimento avanti al Collegio dei Probiviri;

Decreto: provvedimento del Presidente di un Collegio dei Probiviri, generalmente di contenuto ordinatorio e privo di motivazione;

Ordinanza: provvedimento di carattere ordinatorio succintamente motivato;

Ottemperanza: obbligo di dare esecuzione alle decisioni dei Collegi dei Probiviri;

Provvedimento: atto di un organo istituzionale volto ad attività di gestione, organizzazione o risoluzione di determinati problemi coinvolgenti una pluralità di soci o di un singolo socio;

Provvedimento cautelare: provvedimento provvisorio con cui l'organo competente interviene per impedire il reiterarsi di violazioni e/o per consentire la gestione ordinaria di un organo per la durata del procedimento disciplinare.

Ricorso: atto con cui un socio chiede al Collegio dei Probiviri competente l'annullamento o la riforma di un atto o provvedimento che ritenga illegittimo o pregiudizievole nei suoi confronti oppure chiede al Collegio la convocazione delle parti in sede conciliativa;

Udienza: seduta del Collegio dei Probiviri;

Verbale: sintetica attestazione obbligatoria di quanto avvenuto in udienza, in camera di consiglio o in ambiti collegiali;

Verbale di conciliazione: documento che sancisce un accordo intervenuto avanti a un Collegio dei Probiviri.

GLOSSARIO

AD: Assemblea Nazionale dei Delegati

AGAI: Associazione Guide Alpine Italiane

ARD: Assemblea Regionale dei Delegati

CAAI: Club Alpino Accademico Italiano

CC: Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo

CDC: Comitato Direttivo Centrale

CDR: Comitato Direttivo Regionale

CE: Comitato Elettorale

CNSAS: Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico

GR: Gruppo Regionale

OTCO: Organo Tecnico Centrale Operativo

OTTO: Organo Tecnico Territoriale Operativo

PG: Presidente Generale

INDICE GENERALE

PREAMBOLO

TITOLO I

- PRINCIPI GENERALI

TITOLO II

- NORME PROCEDURALI

Capo I

- Competenza

Capo II

- Del giudizio di primo grado

Capo III

- Del giudizio di secondo grado

TITOLO III

- ESECUZIONE – OTTEMPERANZA – NORME FINALI

Capo I

- Dell'esecuzione e del procedimento di ottemperanza

Capo II

- Norme finali

DEFINIZIONI

GLOSSARIO

INDICE GENERALE

INDICE PER ARTICOLI

INDICE PER ARTICOLI

PREAMBOLO

Norme statutarie

Norme regolamentari

TITOLO I

- PRINCIPI GENERALI

Art. 1

- Ambito di applicazione

Art. 2

- Difesa tecnica

Art. 3

- Atti dei procedimenti

Art. 4

- Modalità delle comunicazioni

Art. 5

- Sedute e udienze

Art. 6

- Segretezza

Art. 7

- Massimario

Art. 8

- Computo dei termini

Art. 9

- Sospensione dei termini

Art. 10

- Astensione e ricsuzione

TITOLO II

- NORME PROCEDURALI

Capo I

- Competenza

Art. 11

- Organi competenti

Art. 12

- Competenza territoriale

Art. 13

- Conflitto di competenza

Art. 14

- Atti e provvedimenti impugnabili

Art. 15

- Impugnazione in materia elettorale

Art. 16

- Obbligatorietà della procedura interna

Art. 17

- Richiesta di conciliazione

Capo II

- Del giudizio di primo grado

Art. 18

- Termini

Art. 19	- Ricorso
Art. 20	- Declaratoria delle cause di inammissibilità o di improcedibilità
Art. 21	- Atti preliminari all'udienza di discussione
Art. 22	- Controricorso
Art. 23	- Udienza di discussione – Tentativo di conciliazione
Art. 24	- Chiusura della discussione – Eventuali integrazioni istruttorie
Art. 25	- Decisione
Capo III	- Del giudizio di secondo grado
Art. 26	- Attivazione del procedimento di secondo grado
Art. 27	- Ricorso in secondo grado
Art. 28	- Termini
Art. 29	- Lite temeraria
TITOLO III	- ESECUZIONE – OTTEMPERANZA – NORME FINALI
Capo I	- Dell'esecuzione e del procedimento di ottemperanza
Art. 30	- Esecuzione delle decisioni
Art. 31	- Inosservanza delle decisioni definitive adottate dai Collegi dei Probiviri
Art. 32	- Norme di rinvio
Capo II	- Norme finali
Art. 33	- Norme finali e transitorie
DEFINIZIONI	
GLOSSARIO	
INDICE GENERALE	
INDICE PER ARTICOLI	